



TRIBUNALE DI S. MARIA C. VETERE

Composizione Crisi da Sovraindebitamento

R.G. N. 3/17

**Relazione
del professionista con funzioni di OCC
ai sensi dell'art. 12 Legge 3/2012.**

dott.ssa Angela Iaccarino
Commercialista e Revisore legale
Studio in Caserta alla via Ceccano,2
Tel 0823/352788

**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI O.C.C.
ai sensi dell'art. 12 legge 3/2012**

La sottoscritta dott.ssa Angela Iaccarino, quale Professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della procedura R.G. N. 3/2017 richiesta dal sig. TIRONE Antonio nato a Napoli il 2.8.1963 cod. fisc. TRNNTN63M02F839Y coniugato con la sig.ra [REDACTED] nata a Napoli il [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] entrambi residenti in San Felice a Cancellò (CE) alla Via Cavour, n. 3, nominata dal Presidente del Tribunale – Sezione della Volontaria Giurisdizione - con decreto del 15.09.2016,

ai sensi dell'art. 12 della L.3/2012, in ordine ai consensi espressi ed al raggiungimento della percentuale prevista,

espone

- All'udienza del 13 aprile 2017 il Giudice delegato, dott. Gian Piero Scoppa, stante la richiesta del debitore volta a conseguire un accordo con i creditori, in subordine alla mancata omologa del Piano del consumatore per assenza di meritevolezza, ha rinviato l'udienza all'8 giugno 2017 per eventuale omologa dell'accordo.
- Il G.D., con il provvedimento reso all'udienza del 13 aprile 2017, ha disposto che la proposta ed il decreto del 13 aprile 2017 fossero comunicati a tutti i creditori a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ed ha, altresì, disposto che della proposta e del richiamato decreto, fosse data pubblicità sul sito "www.procedure.it" a cura del nominato O.C.C.
- In data 19 aprile 2017, in ossequio a quanto disposto dal Sig. Giudice delegato, la scrivente ha inoltrato a tutti i creditori la comunicazione di rinvio udienza all'8 giugno 2017 ed ha invitato i creditori a far pervenire entro il giorno 21 maggio 2017 dichiarazione sottoscritta per il consenso alla proposta, precisando che, il mancato invio della dichiarazione, sarebbe stata intesa come manifestazione di adesione alla proposta e di cui se ne sarebbe tenuto conto per il calcolo della maggioranza ai fini del raggiungimento dell'accordo.
- In data 19 aprile 2017 è stata richiesta l'attivazione del servizio di pubblicità allo staff di Aste giudiziarie In linea spa ed è stata avviata la pubblicazione sul sito di www.procedure.it con visibilità: a) della Relazione del professionista con funzioni di OCC contenente la proposta del debitore; b) della integrazione alla Relazione; c) del decreto del G.D. emesso in data 13 aprile 2017.

- Nel corso del termine concesso fino al 21 maggio 2017, sono formalmente pervenute a mezzo pec, due manifestazioni di voto :

1) in data 26.04.2017 la Banca di Sconti e Conti Correnti ha inviato l'accettazione della proposta confermando i termini e le modalità di pagamento del credito vantato nella percentuale di estinzione prevista;

2) in data 12.05.2017 la Deutsche bank spa, per tramite del proprio legale, Avv. Sosio Costanzo, ha negato il proprio assenso alla proposta del sig. Tirone Antonio precisando di aver già azionato una procedura di pignoramento presso terzi con dichiarazione positiva resa dal terzo Unipol Sai Assicurazioni spa che sarebbe stata, per il recupero del proprio credito, più conveniente e sicura soddisfazione.

Entro il termine concesso del 21 maggio 2017, la percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto ha rappresentato il 91,72% ed ai creditori, in data 23 maggio 2017, è stata inviata la Relazione ex art. 12 comma 1 L.3/2012 affinché potessero nei 10 giorni successivi far pervenire proprie osservazioni.

In data 23 maggio 2017, dopo l'invio della Relazione ai creditori, è pervenuta una nota da parte della RACES Finanziaria con la quale è stato lamentato che la scrivente Professionista con funzioni di OCC ha inviato la richiesta di voto a mezzo pec alla RACES piuttosto che al difensore costituito, Avv. Massimo Foglia, presso il quale ha ritualmente eletto domicilio. La Races con la richiamata nota del 23.05.2017 ha, altresì, precisato che il voto espresso con il silenzio assenso nel termine concesso dal Professionista è illegittimo avendo questi fissato un termine diverso da quello perentorio di gg. 10 previsto dalla L.3/2012.

Sul punto, si precisa :

- a) La richiesta di voto è stata inviata a mezzo pec alla RACES, che ha confermato di averla regolarmente ricevuta, in quanto non risulta una formale costituzione della RACES da cui poter evincere l'elezione di domicilio. Il tipo di procedura, presso il tribunale di SMCV, non segue il processo civile telematico ed il fascicolo di parte della RACES risulta incluso nel fascicolo di ufficio senza alcun protocollo di deposito e, nella procura alle liti, vi è scritto che la RACES delega, a rappresentare e difendere la società, l'Avv. Massimo Foglia del Foro di Napoli che elegge domicilio presso l'Avv.to Francesco Mammone di Caserta di cui non è indicato l'indirizzo pec e/o di fax. La partecipazione all'udienza dell'Avv.to M. Foglia non si ritiene abbia colmato tali carenze. D'altro canto, la stessa RACES in data 23.05.2017 ha manifestato il voto contrario con nota propria e non tramite il legale dove ritiene aver eletto domicilio.
- b) La legge 3/2012 prevede i seguenti termini:
- o **Art.10** *Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta*

giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto

- **Art.11.** I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata (almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata.
- **Art.12** Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Orbene, per l'udienza dell'8.06.2017 la richiesta di voto e la comunicazione dell'udienza per eventuale omologa, inviata il 19.04.2017 supera ampiamente il termine di giorni 30 di cui all'art. 10

Purtroppo, la legge 3/2012 si presenta lacunosa sotto tale aspetto; se non si fosse concesso un termine per esprimere il voto , i creditori non avrebbero avuto il termine prima dell'udienza di ricevere la Relazione e fare le osservazioni.

I termini rispettati dal Professionista risultano essere così riepilogati:

| 19.04.2017 | 21.05.2017 | 23.05.2017 | 03.06.2017 | 04.06.2017 | 08.06.2017 |
|---|---|---|--|--|-----------------------------|
| comunicazione ai creditori udienza dell' 8.6.2017 e richiesta di voto | termine concesso ai creditori per esprimere il voto | invio Relazione ai creditori con esito voto | termine per i creditori di inviare le osservazioni | deposito al GD Relazione definitiva del Professionista | udienza per omologa accordo |

Dopo le note e l'espressione di voto pervenute in data 23.05.2017 dalla RACES ,si è inviata ai creditori l'Integrazione della Relazione in data 26.05.2017 in modo da consentire negli ulteriori 10 giorni successivi di far pervenire proprie osservazioni. I termini , così si riassumono:

| 19.04.2017 | 21.05.2017 | 23.05.2017 | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 08.06.2017 |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| comunicazione ai creditori udienza dell' 8.6.2017 e richiesta di voto | termine concesso ai creditori per esprimere il voto | invio Relazione ai creditori con esito voto | contestazioni pervenute dalla RACES | invio Integrazione Relazione ai creditori con esito voto, incluso quello sfavorevole della RACES | termine per i creditori di inviare le osservazioni | deposito al GD Relazione definitiva del Professionista | udienza per omologa accordo |

I creditori, quindi, hanno avuto in ogni modo giorni 10 per formulare proprie osservazioni.

Tenendo conto del voto contrario pervenuto dalla RACES

la percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto rappresenta il 72,12%

Alla luce di tale variazione, è stata inviata in data 26.05.2017 ai creditori l'Integrazione della Relazione ex art. 12 L.3/2012, tenendo conto il voto contrario della RACES e del raggiungimento della misura percentuale del 72,12%

Entro l'ulteriore termine di 10 giorni per le osservazioni e cioè il 5.06.2017, sono pervenute in data 31.05.2017 da parte della RACES, e non del legale domiciliatario, osservazioni con cui si ribadisce:

- L'art. 68, comma 2, DPR 180/1950 prevede l'impignorabilità del credito da cessione del quinto di stipendio: *“ qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza tra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2”*
- Il credito da cessione non è un credito privilegiato, tanto meno chirografario, bensì rientra nella categoria dei crediti impignorabili che, come tali, devono essere soddisfatti per intero.
- La proposta non è ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 della L.3/2012 in quanto il debitore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo. Il sig. Tirone ha fatto ricorso al Piano del consumatore rigettato per assenza del requisito di meritevolezza.

Il Professionista, in proposito, precisa:

a) il Piano non è stato omologato per mancanza del requisito della “meritevolezza” ma è stato contestualmente tramutato in proposta di accordo dal Giudice delegato: va da sé che il rilievo mosso in ordine ad altro ricorso presentato nei cinque anni precedenti viene meno;

b) il credito da cessione del quinto dello stipendio non è impignorabile; tale questione è stata già affrontata nella Relazione del professionista e si riporta quanto precedentemente argomentato.

La RACES manifesta una discordanza laddove ritiene che il credito vantato sia “impignorabile” e quindi da soddisfare per intero, diversamente da quanto rilevato con la nota di precisazione del credito dell'8.11.2016 ove ha richiesto la collocazione nel Piano quale creditore “privilegiato”.

L'invocato privilegio, tra l'altro, non ha trovato accoglimento ai fini della predisposizione del Piano, ritenendo di poter aderire alla consolidata giurisprudenza con cui il credito relativo al finanziamento ottenuto dal consumatore a seguito di cessione volontaria di una quota dello stipendio può essere trattato alla stregua degli altri finanziamenti.¹

¹ cfr. Tribunale di Pistoia, 23 dicembre 2013

Il contratto di finanziamento ,tradizionalmente detto di “ cessione del quinto ”,è un contratto che rientra nel novero degli atti a formazione complessa realizzando ,nel contempo e contestualmente ,un rapporto di prestito e una cessione del credito.

Si tratta di un rapporto avente ad oggetto la cessione di quei crediti futuri che si trasferiranno al cessionario solo nel momento in cui essi verranno ad esistenza; prima del realizzarsi di tale evento, la attuata cessione produrrà la sola mera efficacia obbligatoria tra le parti ma non anche l'effetto traslativo.

Orbene, se il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ha natura concorsuale, il cessionario del quinto è assoggettato ad una eventuale falcidia prevista per la classe chirografaria.; ciò sul presupposto che gli effetti obbligatori del contratto siano in corso di esecuzione perché connessi alla maturazione, mese per mese, del credito futuro.

Altra interpretazione sostenuta dalla giurisprudenza di merito² ha ritenuto che per i contratti di finanziamento rimasti inadempiti solo *a latere*, avendo le società finanziarie già corrisposto l'importo finanziato , ci si trova in presenza di contratti pendenti che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell'art. 169 *bis* l.fall.

Poiché nessuna norma di cui alla L. 3/2012 esclude l'applicabilità analogica dell'art.169 *bis* l.fall. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, pur ove non richiamato espressamente il predetto articolo, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente come previsto dall'art. 169 –*bis* co. 2 l.fall.

Per completezza di informativa ai creditori ed al Sig. Giudice delegato, si riferisce che il finanziamento contratto nel 2015 con la RACES ha avuto , principalmente, lo scopo di estinguere il precedente impegno finanziario assunto con FIDITALIA di cui la RACES era pienamente a conoscenza avendo proceduto in proprio ad effettuare il bonifico in favore di Fiditalia , come comprovato dalla contabile bancaria (valuta 2 giugno 2015) inviata in data 10.04.2017 da Fiditalia al Professionista .

La Fiditalia , con nota inviata a mezzo pec il 10.04.2017, ha precisato che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 295830 è stato estinto per un importo pari ad € 14.762,48 ordinato dalla società RACES

² *cf.* Tribunale Pistoia, 23 febbraio 2015

Concludendo,

La scrivente Professionista con funzioni di OCC, in ordine ai voti espressi , riferisce all'III.mo Sig. Giudice delegato che nel termine concesso per l'espressione del voto si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto per il **72,12%** tenuto anche conto del voto sfavorevole manifestato dalla RACES Finanziaria.

Per quanto concerne le osservazioni pervenute, precisa :

- ✚ Il debitore non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla domanda ad altra procedura riguardante la crisi da sovraindebitamento; il Piano non è stato omologato , ma tramutato dallo stesso G.D. in proposta di accordo e non rappresenta una autonoma procedura conclusasi.
- ✚ La finanziaria con la RACES di cui al contratto dell'11.5.2015 è stata utilizzata, principalmente, per estinguere l'impegno già in essere con la Fidelity e l'estinzione è avvenuta proprio con bonifico disposto dalla RACES in data 02.06.2015 che ben conosceva, quindi, altri impegni precedentemente assunti dal debitore. alcuna informazione distorta, in tal senso , fu data dal Tirone alla RACES.
- ✚ La RACES Finanziaria ha tenuto a rilevare che *"nessun peggioramento del patrimonio del debitore si è registrato dalla sottoscrizione del finanziamento del 2015"* e, perciò, a sommo parere della scrivente Professionista, anche al fine di evitare una possibile richiesta risarcitoria per la mancata verifica del merito creditizio, ha implicitamente ritenuto che il prestito del 2015 non sia stato irresponsabile.
- ✚ Il cessionario del quinto è assoggettato ad una eventuale falcidia prevista per la classe chirografaria.; ciò sul presupposto che gli effetti obbligatori del contratto siano in corso di esecuzione perché connessi alla maturazione, mese per mese, del credito futuro. Secondo altra interpretazione della giurisprudenza di merito ,per i contratti di finanziamento rimasti inadempiti solo *a latere*, avendo le società finanziarie già corrisposto l'importo finanziato , ci si trova in presenza di contratti pendenti che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell'art. 169 bis l.fall. Poiché nessuna norma di cui alla L. 3/2012 esclude l'applicabilità analogica dell'art.169 bis l.fall. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, pur ove non richiamato espressamente il predetto articolo, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente come previsto dall'art. 169 -bis co. 2 l.fall.³

Pertanto, riportandosi a tutto quanto esposto ed illustrato nella Relazione del 19.01.2017 ed alla sua Integrazione, ritiene di aver fornito, sulla base delle indagini esperite, della circolarizzazione effettuata,

³ cfr. Tribunale di S.Maria C.V. decreto omologa del 22.05.2017 – procedura N. 5/2017

delle dichiarazioni rese dal Ricorrente e dell'esito della votazione, ogni elemento utile all'Ill.mo Sig. Giudice delegato affinché possa valutare l'omologazione dell'accordo nei termini proposti nel Piano come segue:

| Creditori | Importo | Interessi legali per n. 6 anni | Debito + Interessi | Rata annuale | Importo del debito soddisfatto nei 6 anni | % estinzione debito |
|---|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| <u>pagamenti alla data di omologa</u> | | | | | | |
| Dott. ssa Angela Iaccarino (compenso attività di OCC) | € 6.609,18 di cui € 5.209,00 per onorario oltre Iva e cassa come per legge | | | | | 100% |
| <u>pagamenti entro un mese dalla data di omologa</u> | | | | | | |
| Deutsche Bank (spese legali e interessi su sorta capitale) | € 1.711,00 di cui € 540,00 liquidati in D.I. oltre Iva - cassa e spese generali nonché € 401,84 per interessi convenzionali su sorta capitale | | | | | 100% |
| <u>pagamenti dopo il secondo mese dall'omologa</u> | | | | | | |
| MPS spa (finanziamento) | € 2.038,29 | € 2,45 | € 2.040,74 | € 145,74 | € 874,46 | 42,85% |
| MPS spa (Carta revolving) | € 20.256,00 | € 24,31 | € 20.280,31 | € 1.448,35 | € 8.690,11 | 42,85% |
| INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE | € 52.142,00 | € 62,57 | € 52.204,57 | € 3.728,28 | € 22.369,66 | 42,85% |
| DEUTSCHE BANK spa | € 15.621,00 | € 18,75 | € 15.639,75 | € 1.116,94 | € 6.701,63 | 42,85% |
| UNIFIN spa | € 8.134,00 | € 9,76 | € 8.143,76 | € 813,40 | € 4.880,40 | 60,00% |
| RACES | € 37.000,00 | € 44,40 | € 37.044,40 | € 3.700,00 | € 22.200,00 | 60,00% |
| FIDITALIA spa | € 11.821,00 | € 14,19 | € 11.835,19 | € 845,23 | € 5.071,38 | 42,85% |
| BANCA di SCONTI e CONTI CORRENTI | € 5.106,67 | € 4,13 | € 5.112,80 | € 365,14 | € 2.190,83 | 42,85% |
| FINDOMESTIC banca | € 36.650,00 | € 43,98 | € 36.693,98 | € 2.620,56 | € 15.723,37 | 42,85% |
| Totale | € 188.768,96 | | | € 14.783,64 | € 88.701,84 | 46,99% |

Con ossequi,

il Professionista con funzioni di O.C.C.

Caserta, lì 6 giugno 2017

(dott.ssa Angela Iaccarino)

Si allega :

- 1 Decreto del 13.04.2017
- 2 Comunicazioni ai creditori con richiesta di voto del 19.04.2017
- 3 Pubblicità effettuata sul sito www.procedure.it
- 4 Voti pervenuti al 21.05.2017
- 5 Riepilogo votazione al 21.05.2017
- 6 Relazione del professionista ex art. 12 L.3/2012 del 23.05.2017 ed invio ai creditori
- 7 Osservazioni pervenute successivamente dalla RACES in data 23.05.2017
- 8 Integrazione alla Relazione ex art. 12 L.3/2012 e invio ai creditori del 26.05.2017
- 9 Osservazioni della Races pervenute il 31.05.2017
- 10 Contabile bancaria estinzione debito Fidelity dalla Races
- 11. decreto omologa del 22.05.2017- Procedura N. 5/2017 – Tribunale di S.Maria C.V.